



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513

Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 72

Arezzo, 29 Gennaio 2013

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI

OGGETTO: CONGRUITA' CONTRIBUTIVA – Applicazione Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011

Con riferimento a quanto stabilito dalle Associazioni nazionali di Categoria con la Delibera 1/2011 (allegata alla presente) in relazione alla verifica di congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, si comunica che dalla denuncia relativa al mese di Gennaio 2013, le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri.

Facciamo presente che tutti i campi relativi alle indicazioni dei cantieri necessari per la verifica della congruità saranno evidenziati come campi obbligatori dalla procedura MUT.

Vi ricordiamo che, in base alle disposizioni vigenti, **la verifica della congruità entrerà in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1° Ottobre 2013**, diventando così requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.

Durante il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità riscontrate sulla congruità dell'incidenza della manodopera **non avranno effetto sulla regolarità del DURC**.

Le imprese potranno, in questi mesi, monitorare fin da ora i dati dei propri cantieri per verificare l'importo della manodopera dichiarata ed il raggiungimento del valore corretto di congruità della manodopera stessa.

Il dato è accessibile direttamente dalla nuova versione del CLIENT MUT (Versione 2.2.0) dalla voce di menu "CONSULTAZIONE CANTIERI IMPRESE" che permette di accedere al contatore di congruità presentando i cantieri dell'impresa selezionata; selezionare il cantiere interessato dall'elenco proposto cliccando sull'icona "CERCA"; cliccando sull'icona "MENU" verrà evidenziato il conteggio della congruità della manodopera rispetto ai dati che l'impresa/consulente ha inserito nella denuncia MUT fino all'ultimo mese trasmesso.

L'icona posta alla destra della videata evidenzia in verde una posizione di congruità dell'impresa, in rosso una non congruità, in giallo segnala l'impossibilità ad effettuare i controlli per mancanza di dati.

Si ricorda che, per quanto riguarda **i lavori pubblici, tutti i cantieri devono essere denunciati, indipendentemente dalla loro durata e dall'importo dei lavori, e tutti sono soggetti a controllo di congruità.**

Per quanto riguarda **i lavori privati**, devono essere denunciati e saranno soggetti a congruità i cantieri di importo complessivo dell'opera pari e superiori a € 100.000,00. Per i cantieri privati di importo inferiore a €. 100.000,00 è prevista la facoltà di inserire una scheda cantiere senza alcun dato identificativo.

Detta scheda sarà registrabile indicando nel campo DENOMINAZIONE CANTIERE il termine: **GENERICO**. Precisiamo che l'impresa sarà responsabile del corretto utilizzo della suddetta opzione che, ricordiamo, è circoscritta esclusivamente a cantieri privati il cui valore dell'opera sia di importo inferiore ad €. 100.000,00.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Fabozzi)

Addì 25 luglio 2012 in Roma

tra

ANCE

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL
LEGACOO P, FEDERLAVORO E SERVIZI CONF COOPERATIVE, AGCI PL, ANIEM CONFAPI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL,

Le parti, incontratesi in adempimento a quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011

concordano quanto segue:

- ✓ Il punto 5) della delibera n. 1/2011 è sostituito dal seguente: " Fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l'inoltro della denuncia stessa".
- ✓ Il punto 6) della delibera n.1/2011 è sostituito dal seguente : " Dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare".
- ✓ Alla lettera f) dell'Avviso Comune 28 ottobre 2010 la cifra di 70 mila euro è sostituita dalla cifra 100 mila euro.

Le parti sottoscritte si impegnano affinché a livello territoriale siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla delibera n.1/2011, come modificata dal presente Accordo, e a tal fine effettueranno specifica verifica sulla complessiva applicazione delle regole della congruità da parte del sistema entro il mese di novembre p.v. .

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ANAEP A CONFARTIGIANATO

FENEAL UIL

FILCA CISL